

(N. 742-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUI

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria e Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

NELLA SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1954

---

Comunicata alla Presidenza il 21 ottobre 1954

---

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1954, n. 859, riguardante la fissazione al 15 settembre 1955 del termine di scadenza del trattamento fiscale degli spiriti, stabilito dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazione, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge che il Governo vi chiede di convertire in legge prevede soltanto la proroga fino al 15 settembre 1955 del regime fiscale in atto per l'imposta di fabbricazione e i diritti erariali sugli spiriti.

Come ricorderete, il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito — con modificazioni — nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, intese apportare alcuni ritocchi al regime fiscale degli spiriti proponendosi finalità prevalentemente economiche: agevolare, cioè, la distillazione della frutta onde sostenerne il mer-

cato in un periodo in cui, essendo invece sostenuto quello del vino, non si ravvisava necessario favorirne il consumo per la produzione di alcool.

Il provvedimento apparve utile nella pratica attuazione e fu da voi approvato con effetto fino al 15 settembre 1954; ma permanendo tuttora una situazione tale da farne ritenere benefica la proroga, fu emanato il decreto-legge che il Governo vi chiede e la Commissione vi propone di convertire in legge.

TRABUCCHI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 24 settembre 1954, n. 859, concernente la fissazione al 15 settembre 1955 del termine di scadenza del trattamento fiscale sugli spiriti, stabilito dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazione, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3.